

Decreto esecutivo
concernente la legge sugli assegni di famiglia
del 21 dicembre 2022 (stato 1° gennaio 2023)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 49 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008,

decreta:

Importo massimo annuo dell'assegno integrativo

Art. 1 Per gli anni 2023 e 2024 sono applicati i seguenti massimali:

- a) per il primo ed il secondo figlio 9'539 franchi;
- b) per il terzo ed il quarto figlio 6'359 franchi;
- c) per ogni ulteriore figlio 3'180 franchi.

Entrata in vigore

Art. 2 ¹Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Esso entra in vigore il 1° gennaio 2023 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2024.

Pubblicato nel BU **2022**, 333.